

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1519

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARBERA, VIOLANTE, TORTORELLA, BELLOCCHIO, FERRARA, BARBIERI, CALVANESE, INGRAO, MACCIOTTA, PACETTI, STRUMENDO, ANGIUS

Presentata il 22 settembre 1987

Nuova disciplina delle nomine negli enti pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce, sia nella relazione introduttiva che nell'articolato, il progetto di legge n. 2931 presentato il 30 maggio 1985. Assegnato alla I Commissione Affari costituzionali, fu esaminato nel corso del 1986 e del 1987. L'interruzione della IX legislatura ha, tuttavia, impedito la prosecuzione dell'*iter* legislativo.

Con questa proposta di legge si intendono apportare incisive modifiche alla legge n. 14 del 24 gennaio 1978. Questa ha avuto il merito di rendere più trasparenti alcune fasi del procedimento di nomina degli organi di amministrazione di vari enti ed istituti ma, anche perché non sorretta da adeguata politica, non è riuscita a contrastare i gravi e ben noti fenomeni di « lottizzazione » e troppo

spesso non è riuscita comunque a garantire nomine sorrette da requisiti di prestigio e professionalità. E per di più non è riuscita a garantire né la necessaria tempestività nelle nomine stesse, lasciando spesso importanti enti pubblici per anni privi di guida sicura, né la limpida determinazione delle responsabilità.

E quanto tali fenomeni di lottizzazione abbiano contribuito a degradare la « politica » e a deresponsabilizzare la « gestione » è a tutti ben noto.

Occorrono nuovi indirizzi politici di rinnovamento e di risanamento e a questo può concorrere anche una disciplina più adeguata dei procedimenti di nomina.

Ma questo non basta: occorre andare oltre incidendo anche sulla composizione, sulle competenze e sullo stato degli organi di amministrazione degli enti pub-

blici. E ciò sulla base di principi diversi da quelli fin qui seguiti nella attività legislativa nazionale e regionale:

1) delimitando i casi in cui spetti al potere politico esprimere delle designazioni ed assicurando invece forme di partecipazione o di designazione diretta delle categorie interessate e degli utenti attraverso — ove possibile — procedure elettive;

2) contenendo le forme incongrue di cooptazione di rappresentanti di organizzazioni varie e delle stesse organizzazioni sindacali e favorendo invece il loro coinvolgimento nella scelta dei candidati (un discorso a parte va fatto per gli enti di previdenza). Sotto questo profilo va valutato con interesse l'orientamento emerso nelle stesse organizzazioni sindacali (ci riferiamo alla posizione assunta dai segretari CGIL, CISL e UIL alla fine del 1984), volti ad evitare forme ambigue di coesistenza e confusioni di responsabilità;

3) riducendo il numero dei componenti degli organi di amministrazione (di regola non più di sette) causa non ultima di scelte lottizzate o non qualificate;

4) decentrando talune designazioni (o i pareri sulle stesse) ai consigli regionali territorialmente competenti (da effettuare però sulla base di principi fissati dalla legge nazionale) evitando le distorsioni provocate dalle « mediazioni » al centro di gruppi di pressione, regionali e non, o di apparati di partito;

5) estendendo l'intervento parlamentare a tutte le nomine, e non solo a quelle dei presidenti; l'esperienza ha dimostrato in varie occasioni che anche buone scelte nella presidenza possono essere vanificate attraverso le nomine degli altri componenti i consigli di amministrazione (l'applicazione dei punti 1, 2, 3, sfoltoando i casi di intervento parlamentare potrà evitare il pericolo di ingolfamento dell'attività parlamentare).

6) distinguendo (anche attraverso una delega al Governo per la revisione della legislazione in vigore e promuovendo la revisione degli statuti) tra com-

piti di indirizzo e attività di gestione o comunque tra compiti generali di direzione e compiti di gestione tecnico-operativa; mentre i primi possono essere affidati agli organi di amministrazione, gli altri invece possono essere affidati agli organi tecnico-amministrativi o manageriali dell'ente;

7) rendendo trasparenti i rapporti tra autorità governativa (o regionale o locale) di vigilanza e i consigli di amministrazione e regolamentando con rigore, inoltre, i casi di scioglimento degli stessi o di revoca degli amministratori.

Le procedure per le nomine che riguardano gli enti nazionali sono regolamentati nel progetto sulla base dei seguenti principi:

a) le nomine sono effettuate dal Governo che di esse deve assumere la piena responsabilità politica.

Vengono a tal fine ridiscipline dal progetto le varie procedure di nomina, oggi scoordinate e formatesi per stratificazioni successive (basti guardare, per limitarci a un esempio ai diversi procedimenti previsti per i tre grandi enti: ENI, IRI, ENEL), prevedendo che esse vengano effettuate con decreto del Presidente della Repubblica (che in qualche caso ha potuto esercitare opportunamente il proprio « magistero di persuasione »), facendo assumere al Presidente del Consiglio e al ministro vigilante la responsabilità politica di ogni nomina: si è ritenuto opportuno impegnare la sede del Consiglio dei ministri e non quella dei comitati interministeriali o di altri organismi previsti da leggi vigenti.

Per le nomine bancarie si supera, ad esempio, la sede del Comitato per il credito e il risparmio ma si è ritenuto opportuno recuperare il parere del Governatore della Banca d'Italia. Tale parere dovrà essere esplicitamente espresso su ogni nomina relativa a casse, banche o istituti di credito;

b) prima di procedere alla designazione della candidatura il Governo è te-

nuto a esporre presso le competenti Commissioni parlamentari i criteri generali cui intende attenersi per la nomina, in relazione sia ai fini che ai programmi dell'ente, acquisendo gli orientamenti del Parlamento in ordine ai requisiti che in relazione a tali fini e programmi i candidati devono possedere, ai soggetti cui può essere richiesto di esprimere candidature, ecc.;

c) la candidatura (che può consistere anche in una rosa di candidati) deve essere trasmessa per il parere (ovviamente non vincolante) ad un Comitato (che può essere definito di « garanti ») nominato d'intesa fra i presidenti delle due Camere e formato da sette parlamentari di riconosciuta autorevolezza ed esperienza e da sette personalità di comprovato prestigio per indipendenza di giudizio e per alti meriti nel campo sociale, scientifico, imprenditoriale, culturale (il presidente è scelto fra queste personalità).

Il comitato acquisisce i dati forniti dal Governo (alcuni dei quali sono indicati nel progetto), procede alla audizione del candidato, può disporre *hearings* con soggetti o rappresentanze di soggetti (utenti, ordini professionali, associazioni di categorie eccetera) interessati all'attività dell'ente.

Tale procedura è seguita anche per le conferme; in tal caso però ai dati sopra ricordati il Governo è tenuto ad aggiungere la valutazione dei risultati effettivamente conseguiti dall'ente e un giudizio sull'attività svolta dagli amministratori nella passata gestione.

Perché si è prevista tale procedura? E perché questo comitato? La risposta potrà cercarsi nella esperienza non felice che è si è maturata in questi anni pochissimi i casi di candidati per i quali si è avuto un parere liberamente espresso dalle Commissioni parlamentari. Hanno finito per prevalere esigenze di schieramento, nonché di equilibrio fra correnti di partito, fra *partners* di Governo. Tutto ciò per un verso ha giustificato ed esasperato fenomeni di spartizione e di lottizza-

zione e per un altro verso ha indebolito le responsabilità del Governo e i poteri di controllo del Parlamento.

La particolare composizione del comitato (per l'autorevolezza dei parlamentari chiamati dai Presidenti delle due Camere e per la presenza di personalità di prestigio) e la sottolineatura della responsabilità del Governo dovrebbero consentire di evitare equivoci e confusioni di poteri: nessuna « cogestione » ma un duplice intervento parlamentare in funzione di « controllo » e di « garanzia » (il primo attraverso la discussione preventiva di cui al punto *b*); il secondo attraverso il comitato di cui al punto *c*)).

L'esperienza compiuta consiglia in ogni caso di delimitare gli interventi della Commissione di merito alla fissazione di criteri generali ma di non escludere del tutto l'intervento della stessa: il rinnovo di incarichi può essere l'occasione per discutere degli indirizzi complessivi dell'ente (senza con ciò svuotare le sedi espressamente previste dalla legislazione in vigore) consentendo così al Governo la formulazione di candidature adeguate. Occorre evitare invece che le Commissioni di merito discutano di specifiche candidature perché ciò farebbe riemergere gli equivoci elementi parafiduciari talvolta presenti nell'attuazione della legge n. 14 del 1978 confinando ai margini gli elementi di garanzia che occorre invece valorizzare.

Procedure analoghe vengono previste per il livello regionale, per le provincie e per i comuni al di sopra dei 40 mila abitanti. Diverse leggi regionali hanno innovato nelle procedure di nomina predisponendo anzi modelli di cui si è tenuto conto anche nella stesura della legge n. 14 del 1978, però non v'è dubbio che si tratta di esperienze limitate ad alcune regioni e i cui principi è opportuno estendere a tutto il territorio nazionale sia pure lasciando i dovuti spazi alla regolamentazione regionale.

Per le regioni il progetto si configura come legge quadro che detta principi fondamentali vincolanti le leggi regionali

(con l'obbligo di revisione di quelle già emanate).

Per gli enti locali invece si fa obbligo agli stessi di dotarsi di un apposito regolamento i cui contenuti sono per linee generali indicati nella legge e per il resto lasciati alla loro autonomia.

Viene prevista, in particolare, la competenza dei consigli regionali, comunali o provinciali, escludendo la deliberazione delle giunte anche in via d'urgenza, oggi invece largamente praticata. A livello regionale e locale non si è quindi scelta, a differenza di quanto previsto per il livello nazionale, la strada della responsabilità degli esecutivi perché nelle regioni e negli enti locali prevale — come è noto — una forma di Governo di tipo non parlamentare e perché più agevole è per i consigli regionali e locali seguire l'attività degli enti strumentali sottoposti al loro controllo (mentre l'indirizzo e la vigilanza sugli enti nazionali spettano al Governo).

Viene previsto inoltre l'obbligo di pubblicità preventiva; l'attivazione di procedure per istruire le candidature; la raccolta di designazioni o pareri da parte di enti e associazioni, il parere degli organi del decentramento eccetera. È previsto a questo livello un « Comitato di garanti »; con una duplice differenza però rispetto al corrispondente organo parlamentare: *a)* la composizione è limitata agli « esterni » (si è esclusa la presenza di consiglieri anche perché la nomina di tali garanti spetta comunque ai consigli regionali, comunali o provinciali); *b)* è prevista la formazione di un elenco di quindici esterni eletti con ampia maggioranza (quattro quinti da parte dei consigli regionali, comunali o provinciali) da cui vengono sorteggiati i tre « garanti » che comporranno il comitato. Ad esso spetterà rendere gli elementi di giudizio sulle candidature (con effetti non vincolanti) che i consigli regionali, comunali o provinciali valuteranno definitivamente e con piena autonomia. In questo modo, si combinano insieme elementi di garanzia con la necessaria autonomia che va lasciata agli organi titolari del potere di indirizzo politico.

È previsto inoltre (articolo 20) che qualora le nomine concernano la maggioranza dei componenti di organi collegiali e si tratti di enti, aziende, consorzi e società nei confronti dei quali l'ente locale abbia poteri di vigilanza le nomine stesse siano precedute da una previa deliberazione dei rispettivi consigli sulle linee programmatiche degli enti medesimi: così estendendo un'esperienza positivamente condotta da amministrazioni di alcune regioni.

Norme particolari sono previste per le aziende municipalizzate: si segnala, fra l'altro, la facoltà attribuita ai consigli comunali di sostituire le commissioni amministratrici con comitati di indirizzo presieduti dall'assessore competente.

Largo è il ventaglio degli enti operanti a livello regionale e locale, e spesso rilevante è l'influenza negativa che essi esercitano sul sistema politico locale e nazionale. Di essi spesso si sa poco e non esiste neanche una mappa ufficiale degli enti stessi.

Per rilevare tale realtà sommersa l'articolo 5 prevede che il comitato istituito presso il Parlamento riceva comunicazione dei pareri resi dai consigli regionali, e delle nomine effettuate dal Governo sulla base di quei pareri, e acquisisca inoltre dati, anche per il tramite dei commissari di Governo, sui criteri adottati e sulle nomine effettuate dalle regioni, dalle province e dai comuni. Sulla base degli elementi così acquisiti, avvalendosi di un apposito ufficio (che funga anche da segreteria per il comitato), il comitato è tenuto a predisporre una relazione annuale da inserire negli atti ufficiali della Camera e del Senato: un « osservatorio » sul variegato fenomeno delle nomine in quelle centinaia di enti pubblici che non pochi problemi di trasparenza pongono al sistema politico nel suo complesso (abbiamo detto che manca addirittura un elementare elenco di tali enti; ma il discorso vale anche per gli enti nazionali, per la cui rilevazione al fine di compilare le allegate tabelle A e B abbiamo dovuto fare ricorso a compilazioni private).

Come si può notare, non si è tentata la definizione dei requisiti necessari per l'assunzione di incarichi negli enti pubblici; e ciò per diversi motivi: perché la varietà degli enti considerati richiede che le « nomine » siano conformi a requisiti che possono anche sfuggire a una definizione legislativa di carattere generale; perché è più opportuno valorizzare la responsabilità del Governo o dell'autorità politica competente; perché in ogni caso, se si volesse insistere nella definizione legislativa, bisognerebbe ricorrere alle solite generiche clausole, quali « competenza », « capacità professionale » « prestigio » eccetera, che sfuggono a una rigorosa definizione. È sembrato più opportuno, invece, affidarsi a una regolamentazione del procedimento attraverso cui giungere alle nomine, inserendo nel procedimento stesso organi e soggetti in grado di evidenziare i titoli dei candidati. Nel progetto comunque sono richiamate le clausole di « esperienza », « capacità professionale », « qualità morali », « prestigio ».

In ogni caso saranno le leggi di settore a stabilire il possesso di requisiti specifici: come ad esempio è auspicabile che il Governo faccia in attuazione della legge delega 5 marzo 1985, n. 74, per banche ed istituti di credito.

Come si accennava vi è anche un problema di tempestività nelle nomine: sono nel ricordo di tutti gli anni di ritardo con cui si procede a tante nomine (fino a 12 anni per le presidenze delle camere di commercio, quasi tutte ancora senza presidenti, o fino ai 19 anni per il consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia). Per ovviare a tali ritardi il progetto prevede la *prorogatio* degli organi di amministrazione scaduti per non più di due mesi e la nomina, in caso di perdurante inerzia, di un « Commissario provvisorio » (e vengono considerati nulli a tutti gli effetti gli atti posti in essere dopo il 60° giorno da organi prorogati).

Il commissariare un ente spesso assicura al potere politico la possibilità di controllare a fini clientelari situazioni che altrimenti sfuggirebbero a determinati ca-

nali di influenza. Ma ciò è reso possibile dalla discrezionalità nella nomina del commissario. Per evitare tale anomalo potere di influenza il progetto prevede che la scelta del commissario dovrà avvenire secondo criteri automatici, sottratti alla discrezionalità dell'autorità politica: un funzionario della Banca d'Italia designato dal governatore per gli istituti di credito; un consigliere della Corte dei conti per gli enti pubblici in genere; un funzionario designato dal commissario di Governo per gli enti regionali; e così via. Ciò potrebbe evitare il ricorso strumentale al « commissariamento »; e ciò potrebbe comunque evitare la lottizzazione dei commissari (altra pratica consueta) favorendo così il rapido ripristino della normalità delle gestioni (che comunque deve essere assicurato entro il termine di tre mesi, scaduti i quali bisogna riferire alle assemblee periodicamente circa i motivi del mancato rinnovo).

Il ricorso a criteri automatici (il sorveglianza da elenchi tenuti presso la Presidenza del Consiglio o presso i commissariati di Governo per gli enti a dimensione locale) potrebbe anche eliminare la diffusa lottizzazione-spartizione dei revisori dei conti.

Vengono previste inoltre norme:

1) sulle incompatibilità, estese tra l'altro anche a chi ricopre incarichi in determinati organismi di partito, a chi sia cessato da incarichi parlamentari da meno di tre anni e ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili anche in aspettativa; vedi articolo 13;

2) sulla trasparenza (oltre che patrimoniale) associativa, con dichiarazione da rendere all'atto dell'assunzione della nomina (e non al momento della candidatura onde evitare possibili discriminazioni per il candidato) anche in ordine alla appartenenza a determinate associazioni (e senza da ciò far discendere alcun effetto, tranne la rilevazione di eventuali incompatibilità espressamente previste dalle leggi vigenti). L'appartenenza ad una associazione, sia essa una organizzazione di interessi o una organizzazione

di altro genere di per sé — è ovvio — non contrasta con la lealtà dovuta all'amministrazione di cui si assume la direzione ma appare opportuno che l'opinione pubblica sia messa in grado di valutare con la massima trasparenza tutti gli elementi che concorrono a far rilevare eventuali conflitti di interesse;

3) sulla durata in carica, fissata a cinque anni per tutti gli organi di amministrazione: vedi articolo 6;

4) sull'assenteismo dalle riunioni degli organi di amministrazione (fenomeno diffusissimo per chi cerca non gettoni di presenza ma quote di potere) prevedendosi la decadenza dopo un certo numero di assenze: vedi articolo 13;

5) sugli emolumenti (vengono fissati solo modalità procedurali per la fissazione degli stessi): vedi articolo 14.

6) sulla pubblicità da dare agli indirizzi e alle direttive rivolte agli enti, al fine di preconstituire un quadro di certezze che evita forme incongrue di pressione (articolo 11);

7) sulle procedure di scioglimento degli organi di amministrazione o di revoca dei titolari degli stessi oggi previste da una legislazione caotica che favorisce sia deplorabili arbitri sia intollerabili lassismi (articolo 12);

8) sui compiti dei collegi dei sindaci o dei revisori dei conti (articolo 22).

Non si pretende certo con il progetto in questione di trovare soluzioni che solo il costume, la volontà politica e più adeguati meccanismi di responsabilità politica possono favorire ma si ritiene che sia possibile, con le norme prima illustrate, contenere un fenomeno grave e distorto, avvertito dai cittadini con sempre più grave senso di disagio e di allarme.

Dalla disciplina generale qui delineata vengono escluse le « nomine » relative alle unità sanitarie locali e alla RAI-TV che presentano problemi specifici e in ordine alle quali sono già state da tempo presentate proposte di legge da parte dei gruppi PCI della Camera e del Senato.

Sono altresì escluse le « nomine » presso società a prevalente partecipazione pubblica non effettuate da organi governativi. In particolare si vuole rispettare l'autonomia imprenditoriale degli enti di gestione delle partecipazioni statali. L'importanza di tali nomine (e taluni fenomeni degenerativi ben noti) consigliano tuttavia di prevedere (articolo 5 comma 6) che il comitato dei garanti acquisisca elementi conoscitivi su dette nomine al fine di predisporre relazioni per il Parlamento (fatti salvi ovviamente gli altri più tempestivi canali di informazione che il Parlamento intenda attivare).

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge riguarda le nomine o le designazioni nei consigli di amministrazione, nei consigli generali, nelle giunte esecutive, nelle commissioni amministratrici, nelle presidenze di enti od organi di gestione comunque denominati, d'ora in poi definiti « organi di amministrazione » che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano di competenza di ministri, di comitati interministeriali, del Presidente del Consiglio dei ministri o del Consiglio dei ministri.

2. Alle nomine, che non siano di competenza governativa, effettuate presso società a prevalente partecipazione pubblica si applica l'articolo 5, comma 6.

3. Le procedure di cui al capo II si applicano agli enti di cui all'allegata tabella A e agli enti di cui all'allegata tabella B. Per gli enti di cui alla tabella B il parere del comitato dei garanti di cui all'articolo 5 è sostituito — fino all'emanazione della legge delegata di cui all'articolo 3 — dal parere del consiglio regionale della regione ove l'ente ha la sede principale, reso in conformità ai principi previsti dalla presente legge.

4. Le procedure di cui al capo III si applicano alle nomine o designazioni nei consigli di amministrazione, nelle commissioni amministratrici, nei comitati di gestione, negli organi di amministrazione, nelle presidenze di aziende municipalizzate, istituti di credito e altri enti che, in forza di disposizioni di legge o per dispo-

sizione statutaria, siano di competenza dei consigli comunali o provinciali.

5. La presente legge si applica anche alle proposte, designazioni o nomine negli organi di cui al comma 1 da effettuare tra funzionari delle amministrazioni pubbliche, salvo che non siano vincolate, per disposizione di legge o statutaria, all'ufficio ricoperto o alla carica rivestita.

ART. 2.

(Nomine di competenza delle regioni).

1. Le leggi delle regioni a statuto ordinario sono tenute ad uniformarsi alle norme della presente legge che fissano principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale.

ART. 3.

(Delega al Governo per la riforma degli ordinamenti di alcuni enti pubblici).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi forza di legge per il riordinamento della composizione degli organi di amministrazione, e per la relativa disciplina delle nomine, degli enti di cui alle allegate tabelle, con esclusione degli istituti di credito per i quali si provvederà in sede di riforma dei rispettivi ordinamenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidare agli organi di amministrazione, comunque denominati, prevalenti attività di promozione, direzione e controllo;

b) limitare, di norma, a non più di sette il numero dei componenti l'organo di amministrazione;

c) prevedere l'obbligo per ciascun ente di predisporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delegata, una revisione delle norme statutarie, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio dei ministri, finalizzata a predeterminare in via generale le attribuzioni di competenza degli organi di amministrazione e le attribuzioni delle strutture dirigenziali, rispettando il criterio di conferire a quest'ultime le responsabilità di gestione e quelle tecnico-operative nell'ambito delle decisioni generali e dei poteri di controllo spettanti agli organi di amministrazione;

d) trasferire le competenze per le nomine negli enti di cui all'allegata tabella B dagli organi governativi alle regioni competenti territorialmente, assicurando nel contempo forme di rappresentanza delle categorie interessate all'attività degli enti e degli utenti dei servizi svolti dagli enti medesimi e favorendo — ove possibile — procedure elettive per le designazioni;

e) prevedere che le designazioni governative per gli enti aventi finalità di ricerca scientifica, di promozione culturale, previdenza e assistenza sociale vengano effettuate sulla base di proposte formulate da organismi collegiali in cui siano rappresentati gli utenti e le categorie interessate al settore in cui l'ente opera.

2. Le norme delegate previste dal presente articolo sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

3. I criteri indicati nei commi precedenti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono alla modifica della legislazione regionale in materia.

CAPO II

NOMINE DI COMPETENZA
GOVERNATIVA

ART. 4.

(Procedure unificate di nomina).

1. Le nomine di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per la vigilanza e, ove si tratti di istituti di credito, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Governatore della Banca d'Italia.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di procedere alla proposta di cui al comma 1 richiede al Parlamento, direttamente o per il tramite del Ministro competente, gli indirizzi sui criteri da seguire per la formulazione della proposta stessa, anche in relazione ai programmi di gestione che si intendono perseguire.

3. Sulla base degli orientamenti parlamentari, il Presidente del Consiglio dei ministri formula una o più candidature, che vengono immediatamente trasmesse per il parere al Comitato di cui all'articolo 5.

4. La richiesta di parere da parte del Presidente del Consiglio dei ministri deve contenere:

a) l'esposizione delle procedure seguite per addivenire alle candidature;

b) l'indicazione degli enti, organi, collegi, ordini professionali, formazioni sociali e soggetti cui sia stato eventualmente richiesto di esprimere candidature;

c) una congrua esposizione dei motivi che giustificano la proposta secondo criteri di esperienza e di sicura capacità professionale, di qualità morali e di prestigio dei candidati, da valutare anche in

relazione agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'ente o istituto;

d) la presenza dei requisiti specifici richiesti dagli ordinamenti dei singoli enti;

e) un dettagliato *curriculum* dei candidati.

5. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere sulle candidature, il Governo può procedere alle nomine anche se il parere del comitato di cui all'articolo 5 o delle regioni non sia stato reso.

ART. 5.

(Comitato di garanti per le nomine).

1. Il Presidente del Senato e il Presidente della Camera insiedono un comitato per le nomine negli enti pubblici, che ha l'incarico di rendere un parere sulle candidature proposte dal Governo e svolgere i compiti di cui al presente articolo.

2. Il comitato è formato da sette parlamentari di riconosciuta autorevolezza ed esperienza e da sette personalità di comprovato prestigio per indipendenza di giudizio e per alti meriti nel campo sociale culturale e scientifico, designati congiuntamente dai Presidenti delle Camere. Il presidente è eletto nel seno del comitato tra i componenti non parlamentari.

3. Il comitato è rinnovato integralmente dopo due anni dalla nomina e per la restante parte della legislatura.

4. Il comitato può acquisire documenti, atti ed ogni elemento utile per valutare le candidature anche in relazione alle caratteristiche professionali richieste dai programmi e dagli indirizzi di gestione che l'ente persegue; procede, di norma, alla audizione del candidato e può altresì ascoltare esperti e rappresentanti di associazioni, enti, ordini professionali e formazioni sociali, che siano interessati all'attività dell'ente o dell'istituto.

5. Il comitato riceve comunicazione dei pareri resi dalle regioni e delle nomine effettuate ai sensi del capo I. Acquisisce inoltre dati, anche per il tramite dei commissari di Governo, sui criteri adottati e sulle nomine effettuate dalle regioni, dalle province e dai comuni sottoposti alla disciplina della presente legge e predispone sulla base degli elementi così acquisiti una relazione annuale da presentare alle Camere.

6. Agli stessi fini il comitato acquisisce dati sulle nomine, che non siano di competenza governativa, comunque effettuate presso le società a prevalente partecipazione pubblica.

7. Al comitato sono inviati gli atti di nomina nelle società di cui al comma 6 entro cinque giorni dalla loro adozione. Il comitato può chiedere informazioni ed elementi integrativi di conoscenza anche su richiesta di tre dei suoi componenti.

8. I presidenti dei due rami del Parlamento, d'intesa tra loro, predispongono il regolamento per il funzionamento del comitato, assicurando in ogni caso forme di pubblicità dei lavori e dei dati acquisiti e la garanzia di espressione dei pareri dissenzienti.

9. Essi inoltre, sempre d'intesa tra loro, provvedono a costituire un apposito ufficio per lo svolgimento dei compiti di segreteria nonché per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei componenti degli organi di amministrazione previsti dalla presente legge e delle nomine di cui al comma 6.

ART. 6.

(Durata in carica degli organi di amministrazione).

1. La durata in carica di tutti gli organi di amministrazione di cui all'articolo 1 è fissata in cinque anni.

ART. 7.

(Conferma di titolari in carica).

1. Le procedure previste dall'articolo 4 si applicano altresì per la conferma di titolari in carica anche nel caso in cui

nei confronti degli stessi sia già stato espresso parere favorevole dal comitato di cui all'articolo 5.

2. In caso di conferma di un titolare, alla documentazione di cui all'articolo 4 va aggiunta una relazione del Ministro competente per la vigilanza in cui sia espressamente contenuto un giudizio sull'attività svolta dall'organo di amministrazione, con specifica indicazione degli obiettivi assegnati all'ente o istituto e dei risultati effettivamente realizzati, e, in questo ambito, sui compiti assolti dal candidato.

3. Il comitato di cui all'articolo 5 può chiedere al Governo elementi conoscitivi sulla mancata conferma di un titolare di un organo di amministrazione.

ART. 8.

(Procedure unificate per il rinnovo).

1. Gli organi di amministrazione degli enti di cui al capo I continuano a svolgere funzioni in regime di proroga fino al termine massimo del sessantesimo giorno successivo alla scadenza.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che sia intervenuto il rinnovo degli organi, i poteri di questi ultimi sono assunti da un commissario provvisorio nominato secondo le seguenti modalità:

a) ove si tratti di enti sottoposti a vigilanza governativa, le funzioni di commissario sono assunte da un consigliere della Corte dei conti designato dal presidente della Corte stessa e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

b) ove si tratti di azienda o di istituto di credito, o comunque di ente o istituto sottoposto alla disciplina del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, le funzioni di commissario sono assunte da un funzionario della

Banca d'Italia designato dal Governatore e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

c) ove si tratti di ente o azienda sottoposta a vigilanza della provincia o del comune, le funzioni di commissario sono assunte da un funzionario regionale che svolga funzioni presso i comitati di controllo competenti ai sensi dell'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nominato dal presidente della giunta regionale;

d) ove si tratti di enti sottoposti alla vigilanza regionale le funzioni di commissario sono assunte da un funzionario nominato dal commissario di Governo presso la regione.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, gli atti posti in essere dagli organi di amministrazione scaduti sono nulli a tutti gli effetti.

4. Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano qualora i membri da rinnovare con atto dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 non rappresentino la maggioranza del collegio da rinnovare. Tali norme si applicano comunque allorché il presidente del collegio debba essere designato o nominato con atto dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1.

ART. 9.

(Durata del commissario provvisorio).

1. Della nomina commissariale è data comunicazione, secondo le rispettive competenze, al Parlamento, al consiglio regionale o provinciale e ai consigli comunali, a cura rispettivamente del Presidente del Consiglio dei ministri, del presidente della regione, del presidente della provincia o del sindaco, con la dettagliata indicazione dei motivi specifici che non hanno consentito il rinnovo degli organi.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è posta all'ordine del giorno della Commissione parlamentare competente per materia, o dei consigli regionali, provinciali o comunali competenti e discussa

secondo le norme dei rispettivi regolamenti e ordinamenti ed è altresì comunicata al Comitato di cui all'articolo 5.

3. Il commissario è nominato per un trimestre. Qualora i soggetti competenti non abbiano provveduto al rinnovo degli organi scaduti, prima di procedere alla conferma del commissario, i soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di riferire alle assemblee di cui al medesimo comma in ordine ai motivi che non consentono il rinnovo.

ART. 10.

(Poteri degli organi prorogati e del commissario).

1. Gli organi prorogati, a norma del comma 1 dell'articolo 8 possono compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione.

2. Il commissario provvisorio, di cui al comma 2 dell'articolo 8, oltre agli atti di ordinaria amministrazione, può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione qualora ne ravvisi la necessità o l'utilità evidente per l'ente.

3. In ogni caso il commissario provvisorio non può alienare, ipotecare o dare in pegno i beni dell'ente, accettare o rinunciare a donazioni, eredità e legati, contrarre locazioni ultranovennali, senza il preventivo nulla osta dell'organo che esercita la vigilanza sull'ente. Il nulla osta si considera ottenuto decorsi trenta giorni dalla richiesta.

4. Restano comunque preclusi gli atti relativi a revisioni di piante organiche del personale, ad assunzioni, promozioni nonché ad attribuzioni di miglioramenti economici.

ART. 11.

(Pubblicità delle direttive e degli indirizzi rivolti agli enti).

1. I componenti degli organi di amministrazione sono tenuti all'osservanza dei programmi, delle direttive e degli indirizzi fissati dai competenti organi di Governo o dalle amministrazioni regionali o

locali, nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento dei singoli enti. In ogni caso tali programmi, direttive o indirizzi devono essere previamente e tempestivamente resi pubblici.

ART. 12.

(Procedure unificate per lo scioglimento e la revoca degli organi di amministrazione).

1. Allo scioglimento degli organi di amministrazione degli enti di cui alle allegate tabelle A e B si procede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, per ripetute e gravi violazioni di legge, per accertate gravi irregolarità nella gestione o per accertata impossibilità di funzionamento degli organi stessi ovvero allorché nella condotta dell'ente si riscontrino rilevanti responsabilità gestionali che hanno portato a ingiustificate perdite di patrimonio o di esercizio.

2. Previa acquisizione del parere favorevole espresso dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si può altresì procedere alla revoca degli organi di amministrazione qualora siano stati ripetutamente violati i programmi, gli indirizzi e le direttive adottati dal Parlamento, dal Consiglio dei ministri, dal CIPE o da altri comitati interministeriali o emanate dal Ministro competente secondo le procedure di cui all'articolo 11.

ART. 13.

(Incompatibilità e decadenza).

1. Oltre alle incompatibilità sancite da leggi speciali o dagli ordinamenti statutari, si estendono alle nomine e alle designazioni di cui al capo I le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, salvo che si tratti di

nomine o designazioni dipendenti dallo svolgimento di rapporto di pubblico impiego civile o militare.

2. Inoltre non possono far parte degli organi di amministrazione degli enti di cui alla presente legge:

a) coloro che abbiano cessato di essere membri del Parlamento o dei consigli regionali, nonché della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura da meno di tre anni;

b) coloro che facciano parte delle direzioni o delle segreterie nazionali di partiti politici. Per le nomine o designazioni regionali e locali le incompatibilità operano nei confronti di coloro che facciano parte di direzioni o segreterie regionali o provinciali di partiti politici;

c) i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, militare, amministrativa e contabile, fatta salva la norma di cui all'articolo 8, anche se in posizione di distacco, comando o aspettativa.

3. Cessano di far parte degli organi di amministrazione degli enti di cui alla presente legge coloro che, per qualsiasi motivo, non siano stati presenti nel corso di un anno ad almeno un terzo delle riunioni regolarmente convocate secondo la normativa legale o statutaria vigente.

ART. 14.

(Emolumenti e indennità).

1. Le indennità di carica previste per i presidenti e i vicepresidenti nonché gli emolumenti per i componenti degli organi di amministrazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1 se previsti dai rispettivi ordinamenti, sono determinati in riferimento a ciascuno degli enti stessi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, formulata di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il rimborso delle spese, incluse quelle di rappresentanza, è disciplinato con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 15.

(Norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale e fiscale e sulla trasparenza associativa).

1. A tutti i componenti gli organi di amministrazione degli enti di cui al capo I sono estese le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, i soggetti di cui al comma 1 devono altresì far pervenire al comitato di cui all'articolo 5, una dichiarazione sulla propria appartenenza ad associazioni private che possono trovarsi in conflitto di interesse con l'ente alla cui amministrazione si viene preposti.

CAPO III

NOMINE DI COMPETENZA
DI ENTI LOCALI

ART. 16.

(Regolamento per le nomine).

1. Le province e i comuni con popolazione residente superiore a 40 mila abitanti sono tenuti a disciplinare con regolamento, le nomine e le designazioni di loro competenza negli organi di amministrazione e di controllo di enti, consorzi, aziende, società ed altri organismi a partecipazione comunale.

2. Il regolamento, da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si conforma alle norme contenute negli articoli seguenti.

ART. 17.

(Pubblicità preventiva).

1. Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno devono essere realizzate adeguate forme di pubblicità preventiva

attraverso affissioni, avvisi sulla stampa od altro, relativamente alle nomine ed alle designazioni da effettuare nel corso del semestre successivo.

ART. 18.

(Proposta delle candidature).

1. L'iniziativa di formulare la proposta delle candidature spetta al sindaco o al presidente dell'amministrazione provinciale. Possono altresì presentare candidature i consiglieri comunali o provinciali e altre associazioni o formazioni sociali che siano indicate nel regolamento di cui all'articolo 16.

2. Per ogni designazione o nomina sono presentate candidature, anche plurime, corredate dalla preventiva adesione di ciascun candidato e dai relativi *curricula*.

3. Il deposito della proposta nella sala delle adunanze deve avvenire almeno venti giorni prima di essere sottoposta al parere della commissione di cui all'articolo 19. Decorso tale termine il consiglio procede alle nomine anche se il parere della Commissione non sia stato reso.

4. Per le designazioni e le nomine di competenza comunale, il sindaco, contemporaneamente al deposito di cui al comma 3, invia la proposta ai consigli circoscrizionali richiedendone il parere a norma dell'articolo 12 della legge 8 aprile 1976, n. 278.

ART. 19.

(Istruttoria delle candidature).

1. Il regolamento di cui all'articolo 16 deve prevedere l'istituzione di una apposita commissione consiliare avente il compito di formulare un motivato parere al consiglio.

2. La commissione, a tale fine, in particolare:

a) riceve elementi di giudizio sulle candidature da parte di un collegio di tre

garanti tratti a sorte da un elenco di dieci cittadini di comprovato prestigio per indipendenza di giudizio e per meriti civili o culturali, formato all'inizio di ogni legislatura con il voto dei quattro quinti del consiglio comunale o provinciale;

b) riceve i pareri eventualmente espressi dai consigli circoscrizionali in ordine alle candidature di competenza comunale;

c) procede di norma all'audizione dei candidati;

d) può promuovere audizioni con comitati di utenti e rappresentanti di associazioni e di organismi pubblici e privati interessati al settore di attività, o a settori affini, nei quali operano gli organi d'amministrazione da rinnovare;

e) può acquisire documenti, atti ed ogni elemento utile per valutare il prestigio, le qualità morali e le capacità professionali del candidato.

3. Il regolamento di cui all'articolo 16 fissa il numero dei componenti ed il sistema di elezione della commissione consiliare, in maniera da garantire la partecipazione ad essa anche di membri delle minoranze.

4. Il parere della commissione e gli eventuali pareri dissenzienti devono essere depositati a norma dell'articolo 292 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 20.

(Nomina e designazione).

1. Le deliberazioni relative alle nomine e alle designazioni di cui all'articolo 1, di competenza delle province e dei comuni, spettano ai rispettivi consigli provinciali o comunali. Ad esse non sono applicabili gli articoli 140 e 251 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, concernenti le deliberazioni della giunta in caso di urgenza.

2. Quando le nomine concernono la maggioranza dei componenti di organi collegiali, e si tratti di enti, aziende, consorzi, società ed altri organismi nei confronti dei quali la provincia o il comune abbia poteri di vigilanza, il regolamento di cui all'articolo 16 deve prevedere una previa deliberazione consiliare sulle linee programmatiche riguardanti l'attività degli enti medesimi.

ART. 21.

(Norme sulle aziende municipalizzate).

1. In deroga all'articolo 5 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, si procede all'elezione della commissione amministratrice delle aziende municipalizzate sulla base delle norme di cui agli articoli 16 e seguenti della presente legge.

2. I consigli degli enti da cui dipendono le aziende municipalizzate, provincializzate o consortili possono deliberare che le aziende siano rette da un comitato di indirizzo presieduto dall'assessore competente e i poteri di amministrazione affidati al direttore dell'azienda stessa. Ove si tratti di aziende consortili il comitato di indirizzo è formato dagli assessori competenti dei comuni consorziati cui eventualmente può essere attribuito voto plurimo.

CAPO IV

REVISORI DEI CONTI

ART. 22.

(Revisori dei conti).

1. I componenti dei collegi dei revisori dei conti o dei sindaci o di organismi di controllo comunque denominati che, operando all'interno di un ente, azienda, amministrazione autonoma o istituto, svolgano funzioni di revisori dei conti sono

scelti in base a sorteggio operato tra gli iscritti agli elenchi di cui al comma 2.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presso ciascun commissariato di Governo nelle regioni è istituito un albo dei soggetti che, avendo titolo, aspirano all'incarico di revisore dei conti rispettivamente presso gli enti pubblici operanti in ambito nazionale o nella regione. Sono iscritti, a domanda, in tale elenco:

a) coloro che risultino iscritti al ruolo di revisori ufficiali dei conti ai sensi delle vigenti leggi;

b) funzionari della pubblica amministrazione che abbiano prestato negli ultimi dieci anni o prestino attività presso uffici amministrativi o di ragioneria con qualifica corrispondente al livello dirigente, direttivo o assimilato.

3. L'elenco di cui al comma 2 può essere articolato per ambiti territoriali comprendenti una o più province.

4. Per l'iscrizione e la cancellazione degli elenchi di cui ai commi precedenti valgono, in quanto applicabili, le norme del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517 e del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, concernenti i revisori dei conti.

5. L'albo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è utilizzato per le nomine da effettuarsi presso enti vigilati dall'amministrazione centrale e aventi sede in Roma; l'albo presso i commissariati di Governo è utilizzato per le nomine presso enti operanti a livello regionale o locale.

6. Il collegio dei revisori dei conti, oltre a svolgere i compiti di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile, redige annualmente, trasmettendone copia al Ministero o ente vigilante, una relazione che evidenzia i dati necessari per valutare l'efficienza della gestione e il rispetto degli eventuali *standards* fissati dagli organi competenti.

CAPO V

NORMA FINALE

ART. 23.

(Norma finale).

1. È abrogata ogni altra disposizione di legge vigente, anche se relativa a singoli enti, che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge.

PAGINA BIANCA

A L L E G A T I

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

*(previsti dall'articolo 3)**Tabella A*

- * Amministrazione autonoma monopoli di Stato
- * Amministrazione delle poste e telecomunicazioni
- * Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (FF.SS.)
- * Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST)
- * Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)
- * Azienda per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA)
- * Azienda di Stato per l'assistenza di volo (ASAV)
- Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL)
- Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)
- Ente nazionale idrocarburi (ENI)
- Ente per il finanziamento delle industrie meccaniche (EFIM)
- Ente autonomo di gestione per il cinema
- Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)
- Istituto nazionale delle assicurazioni (INA)
- Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC)
- Istituto mobiliare italiano (IMI)
- Banca nazionale del Lavoro (BNL)
- Banco di Napoli
- Banca nazionale delle telecomunicazioni
- Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER)
- Cassa per il credito delle imprese artigiane
- Monte dei Paschi di Siena
- Cassa di risparmio per le province lombarde (CARIPLO)
- Consorzio di credito per le opere pubbliche
- Banco di Sardegna (resta ferma l'intesa con la regione)
- Banco di Sicilia (resta ferma l'intesa con la regione)
- Sezione autonoma di credito per l'artigianato e le piccole industrie
- Cassa depositi e prestiti

Segue: *Tabella A*

Commissione nazionale per le società e per la borsa (CONSOB)
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e l'interesse
collettivo (ISVAP)
Istituto bancario S. Paolo di Torino
Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito
centrale)
Fondo interbancario di garanzia
Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie
Istituto poligrafico dello Stato
Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul la-
voro (INAIL)
Ente nazionale per le industrie turistiche (ENIT)
Istituto per il commercio estero (ICE)
Istituto postelegrafonici
Automobil club d'Italia (ACI)
Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina
Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale
Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria
Istituto per il credito sportivo
Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento
Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
Istituto nazionale del dramma antico
Croce rossa italiana (CRI)
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati nel-
l'agricoltura
Ente nazionale previdenza e assistenza statali (ENPAS)
Ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori dello spetta-
colo (ENPALS)
Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS)

Nota: Gli enti segnati con asterisco sono presi in considerazione solo per i membri del consiglio di amministrazione essendo la presidenza affidata al ministro competente.

Tabella B

Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura
Consorzio autonomo del porto di Genova
Consorzio autonomo del porto di Napoli
Consorzio per il porto di Civitavecchia
Ente autonomo del porto di Palermo
Ente autonomo del porto di Savona
Ente autonomo del porto di Trieste
Provveditorato al porto di Venezia
Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona,
Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona
Istituto federale di credito agrario per la Toscana
Casse di risparmio
Banche del Monte e Monti di credito su pegno di prima categoria
Casse comunali di credito agrario
Istituti regionali per il finanziamento a medio termine alle medie
e piccole imprese (Mediocrediti regionali)
Istituto regionale per il finanziamento dell'industria in Sicilia
(IRFIS) (ferma l'intesa con la regione per il presidente)
Credito industriale Sardo (CIS) (ferma l'intesa con la regione per
il presidente)